

matrimonio civile. Ma oramai questo è fuori di posto, l'articolo 1 è stato votato ed io ne prendo atto a proposito dell'articolo 6, perchè veda la coscienza dei miei colleghi con quanta logica si vota questa legge. (*Rumori*)

Vengo ora al fatto dell'articolo 6. (*Mormorii — Interruzione e segni di dissenso da parte del deputato Abignente*)

Per me la logica è relativa, onorevole Abignente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Accetto la spiegazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nocito, la Camera è sempre logica nelle sue votazioni. Ella può pensare quello che vuole, ma non lo può dire. (*Si ride*)

**NOCITO.** Vengo all'articolo 6: « I matrimoni ecclesiastici i quali sono stati celebrati prima della presente legge, » è detto nell'emendamento, « produrranno tutti gli effetti civili, qualora dopo la pubblicazione della presente legge verranno trascritti nei registri dello stato civile. » Ma io osservo, o signori, che il matrimonio ecclesiastico ha per la sua validità condizioni diverse da quelle del matrimonio civile. Per esempio, per il matrimonio ecclesiastico non è necessario che l'uomo abbia 18 anni, e che la donna ne abbia 15, come per la validità del matrimonio civile prescrive il Codice civile.

Secondo il diritto canonico basta l'età della pubertà, come pure bastava secondo il diritto romano che, se non erro, lo dice chiaramente nella legge prima del Codice: *De nuptiis et de ritu nuptialium*. Basta quindi per la validità del matrimonio ecclesiastico che la donna abbia l'età di 12 anni e che l'uomo abbia quella di 14. Ciò posto, io domando, se due giovinetti minori degli anni 18, i quali celebrarono validamente per la loro età il matrimonio ecclesiastico prima della presente legge, si presentassero domani al sindaco in virtù di questo articolo 6 che vogliamo votare, e dicessero: noi abbiamo celebrato un matrimonio ecclesiastico; scrivetelo nei vostri registri dello stato civile, noi intendiamo di presentarci al pubblico come marito e moglie, con tutti i diritti che hanno gli sposi civili; domando io, questo nostro articolo 6 produce o no una eccezione a tutte le disposizioni stabilite dal Codice civile relativamente all'età prescritta per contrarre matrimonio? Può e deve il sindaco iscrivere quel matrimonio nei registri dello stato civile?

Vado ancora innauzi, ed osservo che per il diritto canonico non è, sotto pena di nullità del sacramento, necessario il consenso dei genitori degli sposi minorenni alla validità del matrimonio, quantunque il Concilio Tridentino abbia dichiarato illecito un matrimonio che sia fatto senza il consenso dei parenti.

Ora io domando: Supponiamo che due giovani

non potendosi oggi sposare civilmente perchè non hanno l'assenso dei loro genitori approfittino della disposizione del nostro articolo 6 più o meno emendato, e celebrino il loro matrimonio in faccia alla Chiesa, sia col rito solenne, sia anche in via di coscienza, di sorpresa, come volete; e dopo la nostra legge si presentino all'ufficiale dello Stato civile e dicano: Trascrivete il nostro matrimonio ecclesiastico, che *de jure* diventa matrimonio civile. Costo matrimonio valido per gli effetti della legge ecclesiastica, ma non valido per la legge civile, produce i suoi effetti civili? Io vorrei una spiegazione, tanto per il primo come per il secondo caso; perchè nell'emendamento io vedo una disposizione generale « tutti i matrimoni ecclesiastici celebrati prima della presente legge qualora saranno iscritti sul registro dello stato civile, produrranno gli effetti civili. »

Faccio un'ultima osservazione e conchiudo.

Finora io ho visto, almeno secondo che io la penso, che si vuole inaugurare un matrimonio civile di coazione; perchè il matrimonio civile fatto sotto la minaccia della pena è un matrimonio coatto; ma ora abbiamo qualche cosa di più.

Abbiamo l'individuo dichiarato marito, o moglie, secondo il sesso, quando non lo vuole, e perfino quando è morto. Vedete miracolo! Si presenterà il coniuge superstite, e l'individuo il quale dorme il sonno del sepolcro... (*Rumori*)

*Voci.* Non c'è più!

**PRESIDENTE.** Lascio parlare.

**NOCITO.** Allora se questa parte dell'emendamento dell'onorevole Mancini non esiste più, tanto meglio; ritiro le mie ultime osservazioni, ma mantengo le precedenti, ed invito tanto l'onorevole Mancini come l'onorevole ministro a darmi sufficienti spiegazioni.

**MORRONI.** Dal discorso dell'onorevole Mancini ho capito che egli credeva di non essere molto lontano dal concetto della Commissione, inquantochè l'articolo dice « celebrazione di matrimonio »; e in questa frase pareva a lui che la Commissione avesse inteso di accennare semplicemente all'ultimo atto definitivo del matrimonio civile, come a dire quando gli sposi si presentano innanzi all'ufficiale dello stato civile e dichiarano il loro consenso. Ma dalle risposte che l'onorevole Guardasigilli gli dava, appare chiaramente che con quella frase, celebrazione del matrimonio, s'intende che la legge voglia l'adempimento di tutte le condizioni richieste dal Codice per un matrimonio civile. Dunque c'è un distacco profondo fra i due concetti. Bisogna scegliere. Ma potete voi contentarvi che la semplice trascrizione sui registri dello stato civile del certificato che at-